

- ## ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALISTA A TUTELA DEGLI ANIMALI MICI FELICI

**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALISTA A TUTELA DEGLI ANIMALI
MICI FELICI**

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi co. 3 e co. 5 dell'art. 82 del d.lgs. 117/2017

ATTI MONOCRATICI DEL PRESIDENTE

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALISTA MICI FELICI



Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Organizzazione di volontariato animalista a tutela degli animali Mici Felici" in breve "Mici Felici - ODV". Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale.

I fini sociali e l'organizzazione sono stabiliti nel presente Statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

La sede dell'organizzazione Mici Felici è in Via Patrioti 1- cap.31010- nel Comune di Farra di Soligo (TV) e potrà essere trasferita con semplice delibera d'assemblea solo su territorio italiano.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari nonché eventuali ulteriori regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 DURATA DELL'ORGANIZZAZIONE

La durata dell'organizzazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 6
FINALITA' E ATTIVITA'

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ispirandosi ai principi dell'animalismo si prefigge i seguenti scopi principali:

- agire attivamente in difesa degli animali e dei loro diritti migliorandone le condizioni di vita;
- prevenire e contrastare il randagismo e l'abbandono;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della difesa degli animali e dei loro diritti;
- promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti;
- combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali;
- promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali randagi, domestici e di affezione, a qualsiasi specie appartengano, con particolare attenzione ai gatti;
- arginare e controllare il fenomeno del randagismo e dell'abbandono felino;
- aiutare i proprietari di animali bisognosi di assistenza che non possano provvedervi autonomamente.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, così come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, così come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, così come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera u) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- campagne di informazione e sensibilizzazione;
- sterilizzazione, soccorso, assistenza e riallocazione degli animali randagi, abbandonati o maltrattati, promuovendo l'adozione/affidamento responsabile, anche attraverso siti web o altro, presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento, oppure ospitandoli presso strutture pubbliche o private;
- sostegno a persone singole o ad altre organizzazioni in difficoltà per la cura e il mantenimento di animali d'affezione;
- creare e gestire un ricovero per gatti, quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali domestici o selvatici (cuccioli abbandonati, randagi), in attesa di adozione;
- organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, etc.;
- organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
- gestire colonie feline, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati

Per meglio realizzare le proprie finalità, l'associazione può partecipare e collaborare con altri enti, pubblici o privati, con scopo analogo o affine al proprio.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione, fermi restando l'oggetto sociale e le finalità come sopra descritte, si ispira nelle sue attività ai principi di affinità, empatia e solidarietà verso tutte le specie viventi del pianeta e al sentimento di fondamentale unità e interdipendenza tra di esse.

Nell'intento di rendere questo pianeta migliore per tutte le forme di vita, l'organizzazione si propone di accrescere la sensibilità verso tali principi e di incoraggiare la tendenza ad uno stile di vita consapevole e responsabile, orientato alla benevolenza e al rispetto verso le specie e l'ambiente naturale.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 7 AMMISSIONE

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrarne il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato, previo versamento della quota sociale di adesione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Per i minorenni la domanda di ammissione dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'appartenenza all'organizzazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e dei relativi regolamenti nonché delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'organizzazione.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
- votare in assemblea se iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa fissata dall'assemblea.

Art. 9

VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- morte;
- automaticamente, per mancato pagamento della quota associativa annuale;
- per recesso, mediante comunicazione scritta da parte dell'associato, indirizzata all'organo di amministrazione, con decorrenza dalla data della comunicazione medesima;
- per esclusione, qualora l'associato contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, attui comportamenti in contrasto con gli scopi e il patrimonio dell'organizzazione, siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione, previo richiamo e diffida al socio interessato, con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione verrà notificata a mezzo raccomandata a.r. e gli effetti decorreranno dalla data di ricevimento della suddetta.

L'associato può appellarsi entro 30 giorni all'assemblea e comunque ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Gli associati che abbiano, per qualsiasi motivo, cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere il rimborso della quota associativa versata e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione stessa.

Art. 11

GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Organo di amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo;

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'organizzazione non può, in alcun modo, essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12
L' ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, fax, email e messaggio whatsapp spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 13
COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- elegge i membri dell'organo di amministrazione;
- fissa, su proposta dell'organo di amministrazione, la quota associativa annuale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Art. 14
ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso elegge tra i propri componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione.

In caso di dimissioni, da effettuarsi in forma scritta e indirizzate al Consiglio direttivo, decesso o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo di uno dei consiglieri, si procederà a nuove elezioni. Qualora il numero degli amministratori scenda sotto la metà, è necessario convocare l'assemblea per il rinnovo dell'intero organo.

Le riunioni dell'organo di amministrazione devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via email senza il rispetto

del termine suddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o via email possono assumere a tutti gli effetti valore di riunione dell'organo di amministrazione qualora vengano sentiti tutti i membri dell'organo di amministrazione e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

L'organo di amministrazione delibera per alzata di mano. Le sedute e le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Soltanto il consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. L'organo di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

L'organo di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art. 17

IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. In casi di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica dell'organo di amministrazione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18

IL SEGRETARIO

Il segretario:

- dirige gli uffici dell'organizzazione;
- cura il disbrigo degli affari ordinari;
- redige i verbali dell'assemblea dei soci e dell'organo di amministrazione;
- attende alla corrispondenza;
- coadiuva l'organo di amministrazione nella tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea;
- provvede ai rapporti tra l'organizzazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti del credito e gli altri enti in genere;
- svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dall'organo di amministrazione dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 19

IL TESORIERE

Il tesoriere:

- è incaricato della riscossione delle quote associative e dell'amministrazione del patrimonio;

- redige bozza del bilancio consuntivo e preventivo accompagnandoli da apposita relazione;
- redige i libri e i documenti contabili;
- cura la gestione amministrativa dell'organizzazione;
- conserva tutti i documenti da lui redatti e verificati presso la sede dell'organizzazione.

Art. 20 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esercita, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 LIBRI SOCIALI

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli eventuali aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 8 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

Art. 22 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 24

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25

BILANCIO

I bilanci dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

I bilanci sono predisposti dall'organo di amministrazione e vengono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 26

BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 28

PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 29
RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30
RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 31
ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 32
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 33
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 34
NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.